



**SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
SCHEMA TIPO**

**Schema di relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione
del servizio pubblico locale (D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art.
31, commi 1 e 2)**

CENTRO ESTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO

Oggetto dell'affidamento	Gestione triennale centro estivo comunale: 2025_26 – 2026_27 – 2027_28
Importo dell'affidamento	Euro 139.015,90
Ente affidante	Codice fiscale: 00177080033 – Comune di Grignasco
Tipo di affidamento	Coprogettazione
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
<u>*Solo in caso di affidamento <i>in house</i></u>	Non si tratta di affidamento <i>in house</i>
Durata dell'affidamento	Anni 3; data prevista di inizio: 30/06/2025
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa un singolo comune

<u>Soggetto responsabile della compilazione</u>	
Nominativo:	Letizia Antonella Spezzi
Ente di riferimento	Comune di Grignasco
Area/servizio:	Servizio Istruzione, asilo nido e biblioteca
Telefono:	0163 418161
Email/PEC	segreteria@comune.grignasco.no.it
Data di redazione	comune.grignasco@pcert.it 21/02/2025

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Indicare sinteticamente la disciplina regionale e locale a valle della normativa europea e nazionale, in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento: principali leggi regionali, regolamenti, atti amministrativi (ad es. delibere della giunta regionale) e documenti di pianificazione che regolano il servizio, inclusi gli atti adottati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali.

- REGIONE PIEMONTE – Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 *“Disposizioni regionali in materia di semplificazione.”* [art. 17];
- REGIONE PIEMONTE - Legge regionale 08 gennaio 2004, n. 1. *“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”*;
- REGIONE PIEMONTE: D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 *“Delibera attuativa relativa ai presidi socio-assistenziali L.R. 37/90”* per la parte attinente ai centri di vacanza;
- REGIONE PIEMONTE - DGR n. 11-6760 del 20.4.2018 *“L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561”* (per le parti pertinenti), come integrata dei requisiti introdotti dalla DGR n. 26-1436/2020 ed elencati nella DGR n. 16-5072 del 20.05.2022;
- REGIONE PIEMONTE – DGR n. 16-5072 del 20.05.2022;
- REGIONE PIEMONTE – DD n. 411 del 18 maggio 2018;
- REGIONE PIEMONTE – DRG n. 28-9454 del 26 maggio 2003.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Identificare gli indicatori e gli schemi di atto pubblicati sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 applicabili al servizio in oggetto:

- costi di riferimento
- schema tipo di piano economico finanziario
- indicatori di qualità dei servizi
- livelli minimi di qualità dei servizi
- schema di contratto tipo

Gli “Atti e indicatori ARERA e Art. 7 D.Lgs 201 2022”, pubblicati nel portale ANAC alla pagina *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, non riportano indicatori e schemi tipo relativi al servizio in oggetto. Per quanto attiene al disposto dell’art. 8 del D.lgs 201/2022, non si rilevano ulteriori parametri di riferimento.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

- Descrizione chiara e completa del servizio da prestare e di tutte le sue componenti:
 - servizio base
 - servizi aggiuntivi su richiesta (laddove previsti)
 - progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti (laddove previsti)
- Descrizione delle modalità di erogazione del servizio
- Assetto gestionale in essere
- Individuazione degli obiettivi finali previsti, in termini di standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi (facendo riferimento agli indicatori di cui alla sezione A.2 e in ogni caso a variabili rilevanti e significative rispetto al servizio, misurabili ed effettivamente monitorabili, facilmente comprensibili e verificabili dagli utenti)
- Confronto tra gli indicatori applicabili e le condizioni economiche e qualitative previste nel contratto di servizio, tenendo conto dell’impatto di eventuali obblighi di servizio pubblico
- Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici richiesti per conseguire gli obiettivi

Descrizione del servizio da prestare e di tutte le sue componenti

Servizio base

Il servizio Centro Estivo di Grignasco (CPV 92331210-5) è rivolto a bambini di età compresa tra i 3 (tre) anni

compiuti e i 14 (quattordici) anni (alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado); si svolge per n. 7 (sette) settimane, n. 5 (cinque) delle quali articolate indicativamente nel mese di luglio e n. 2 (due) delle quali indicativamente tra agosto e settembre, prima della ripresa dell'attività didattica.

Il servizio ha luogo nelle seguenti sedi, messe a disposizione gratuitamente dall'Ente (che si accolla altresì gli oneri delle utenze e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie):

- presso i locali della scuola materna, messi a disposizione dalla Direzione Didattica (o presso altra sede indicata dall'Ente) per i minori con età pari agli alunni della scuola dell'infanzia;
- presso la Colonia elioterapica sita in Grignasco (via Manzoni) per i minori con età pari agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L'erogazione è prevista a giornata intera o a mezza giornata, con possibilità di scelta per parte degli utenti.

I costi settimanali, deliberati dall'Ente, variano a seconda dell'opzione (per l'anno 2025, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 04.12.2024, sono stati definiti rispettivamente in: euro lordi 60,00 ed euro lordi 40,00). A tali importi potrà essere aggiunta la quota associativa, a copertura degli oneri assicurativi. Le rette non comprendono il costo del pasto, il quale costo è a carico della famiglia.

La predisposizione del pasto è affidata, a mezzo concessione, a specifica ditta, con la quale il soggetto erogatore dovrà relazionarsi.

È data facoltà agli utenti di iscriversi al servizio per singole settimane e relativi multipli.

Il servizio ha luogo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:00.

Trattasi di un servizio di natura socio – ludico – educativa d'interesse pubblico, reso nel quadro della politica generale formativa e socio-sanitaria dell'Ente Locale.

Le caratteristiche di base del servizio sono quelle tipiche di un centro estivo diurno. Il partner dovrà pertanto elaborare un progetto che preveda l'apertura e la chiusura, l'accoglienza dei minori, la loro custodia, la programmazione e progettazione delle attività e dovrà avere cura dei locali e dei beni che il Comune condividerà per l'esecuzione del servizio.

La sicurezza dei bambini dovrà essere una esigenza prioritaria. Il partner di progetto dovrà pertanto conoscere e far rispettare i piani di sicurezza ed i protocolli di emergenza degli edifici nei quali il servizio si svolge e strutturare il progetto in modo da limitare e/o risolvere eventuali situazioni di rischio, anche potenziale.

Tra questi rischi vanno inclusi anche gli eventuali rischi sanitari, per i quali, se necessario, dovranno essere predisposti protocolli conformi alla legge, come verificatosi nel caso del Covid-19.

Il rispetto dell'ambiente dovrà essere un altro elemento prioritario, non solo nella progettazione, ma anche nella gestione del centro, con particolare riferimento ai rifiuti, nello smaltimento dei quali dovranno essere rispettate le leggi e le direttive, non solo nazionali, ma anche locali.

Il progetto dovrà essere calato nella realtà grignaschese e dovrà assicurare pari trattamento per tutti i minori, senza distinzione di fede, etnia, sesso, etc. Eventuali disabilità dei minori non potranno costituire causa di esclusione.

Come previsto dalla vigente normativa, i genitori dovranno essere messi al corrente delle caratteristiche del Centro estivo.

Il partner di progetto, dopo averne concordato con il Comune i contenuti, dovrà quindi informare i genitori in merito alle regole di funzionamento del servizio, affiggendole anche all'interno dei locali.

La normativa prevede che dette regole specifichino:

- a) l'utenza alla quale il servizio è rivolto;
- b) il numero massimo dei minori accolti distinti eventualmente per gruppi omogenei d'età o per orari o periodi;
- c) i criteri di accesso e la documentazione richiesta;
- d) l'orario di apertura e chiusura, nonché l'orario dei pasti;
- e) il luogo /i luoghi dove si svolgerà il servizio;
- f) le modalità del funzionamento del servizio;
- g) le prestazioni e servizi forniti agli utenti;
- h) le tariffe applicate;
- i) le regole di comportamento dei fruitori e del personale;
- j) la programmazione delle attività che verranno svolte, nonché il calendario e l'orario delle attività differenziate per fasce d'età;

- k) il nominativo del responsabile del servizio;
- l) l'organigramma del personale;
- m) i numeri utili;
- n) ogni altra informazione utile ai genitori.

Poiché il servizio beneficia di contributi extracomunali, il partner di progetto dovrà provvedere alla raccolta dati statistici necessari, secondo le indicazioni del Comune. Una volta raccolti, tali dati dovranno essere trasmessi all'Ente e tenuti costantemente aggiornati.

Il partner dovrà inoltre redigere non solo il registro dei minori iscritti, ma anche il registro giornaliero dei minori frequentanti;

Il Comune pone a disposizione della coprogettazione strutture idonee, delle quali si accolla gli oneri delle utenze, delle pulizie e delle manutenzioni straordinarie e ordinarie.

Il Comune si farà anche carico dell'assistenza ad eventuali minori diversamente abili e, per essa, potrà far ricorso ad ulteriori collaborazioni e/o affidamenti e/o al successivo confronto con il tavolo di progettazione.

Al fine di garantire l'appropriatezza dell'intervento, l'inserimento nel centro di vacanza di un minore disabile, come da vigente normativa, dovrà essere valutato con i servizi che seguono il minore; in tal caso dovrà essere previsto, oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 14 anni accolti, almeno un operatore ogni 3 minori disabili, eventualmente in possesso di titolo di educatore o altro titolo ritenuto necessario ed adeguato dai servizi che seguono i minori in base alle necessità assistenziali degli stessi.

Servizi aggiuntivi su richiesta

- l'assistenza aggiuntiva a bambini diversamente abili, come sopra specificato;
- eventuali ulteriori servizi che dovessero rendersi necessari ai fini del buon funzionamento del centro estivo in fase esecutiva.

Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti

Non è prevista la progettazione e/o la realizzazione di infrastrutture e/o impianti.

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Il servizio come sopra descritto, verrà erogato in coprogettazione, a mezzo attivazione di specifico tavolo.

Assetto gestionale in essere

Allo stato attuale non vi è assetto gestionale in essere, essendosi conclusa la precedente gestione al 31.12.2024. Essa si configurava come concessione biennale di servizio, all'interno della quale l'Ente garantiva comunque al concessionario idonee strutture, per le quali si accollava gli oneri delle utenze, delle pulizie e delle manutenzioni straordinarie e ordinarie.

Individuazione degli obiettivi finali previsti, in termini di standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi (facendo riferimento agli indicatori di cui alla sezione A.2 e in ogni caso a variabili rilevanti e significative rispetto al servizio, misurabili ed effettivamente monitorabili, facilmente comprensibili e verificabili dagli utenti)

Gli "Atti e indicatori ARERA e Art. 7 D.lgs 201/2022" pubblicati nel portale ANAC alla pagina "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" non riportano indicatori e schemi tipo relativi al servizio in oggetto.

Obiettivi finali

L'obiettivo finale è garantire un servizio di centro estivo diurno comunale che risponda ai seguenti bisogni:

- supportare le famiglie nella loro organizzazione quotidiana anche nel periodo di chiusura delle scuole;
- assolvere ad una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.
- organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire:
 - a) la socializzazione;

- b) lo sviluppo delle potenzialità individuali;
- c) l'esplorazione e la conoscenza del territorio;

Standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi

Detto obiettivo finale è conseguito attraverso:

- la predisposizione di ambienti sicuri;
- l'uso, preferibilmente e ove possibile, di personale qualificato: educatori professionali, animatori culturali e sportivi e insegnanti (per svolgere il ruolo di operatore dei servizi di vacanza non occorre infatti di norma avere titoli specifici o qualifiche), fatto salvo quanto previsto per i minori disabili ed i minori di età inferiore a 6 anni.
- la predisposizione e la realizzazione di progetti pedagogici professionali, con livelli di servizio misurabili;
- il rispetto degli standard:
 - a) tecnici, tra cui gli ambienti organizzati in base alle attività da svolgere (spazi ben distinti e attrezzati per l'attività comunitaria, l'alimentazione e per i servizi generali) e l'uso di materiali sicuri e conformi alla vigente normativa, ecc.;
 - b) quantitativi, quali, a titolo semplificativo:
 - il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla vigente normativa;
 - un numero di educatori ed operatori atto a garantire il rispetto tassativo degli orari di servizio ed il funzionamento ottimale della struttura;
 - un monte ore di apertura rispondente alle esigenze delle famiglie;
 - c) qualitativi quali, a titolo esemplificativo:
 - l'adozione di un progetto educativo che promuova gli obiettivi in premessa;
 - l'impiego di personale dotato dell'adeguata professionalità;

Confronto tra gli indicatori applicabili e le condizioni economiche e qualitative previste nel contratto di servizio, tenendo conto dell'impatto di eventuali obblighi di servizio pubblico

Gli "Atti e indicatori ARERA e Art. 7 D.lgs 201/2022" pubblicati nel portale ANAC alla pagina "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" non riportano indicatori e schemi tipo relativi al servizio in oggetto.

È possibile, tuttavia, assumere ad indicatore applicabile il disposto dell'allegato 1 della DGR della Regione Piemonte 20 aprile 2028, n. 11-6760 "*L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561*", con particolare riferimento al rapporto numerico operatori/minori e, nello specifico, la dotazione di personale dei centri di vacanza (con minori di età compresa fra 6-14 anni) deve prevedere:

- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori;
- un operatore, di età non inferiore a 18 anni, ogni 10 minori e fino a 50 minori, di cui almeno uno abbia svolto un corso di primo soccorso; da 51 minori in su, oltre ai 5 operatori previsti con le modalità anzidette, un operatore ogni 15 minori;
- personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio.

Poiché è consentito l'accesso al servizio anche ai minori di età 3 - 6 anni, con espletamento in modalità esclusiva, essendo la sede separata, trova applicazione, per quanto attiene ai requisiti di personale ed al rapporto numerico, il disposto del DGR n. 31-5660 del 16.04.2013 per i centri di custodia oraria:

- un rapporto numerico fra personale addetto al servizio e numero dei bambini non inferiore al valore di 1 operatore ogni 10 bambini.
- Il possesso, per parte del personale, di uno dei titoli professionali tra quelli elencati all'art. 4, comma 1, allegato A del D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003 e s.m.i.:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- attestato di educatore per la prima infanzia;
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione indirizzo scolastico.

A garanzia di detti standard, saranno disposti un adeguato monte ore, una giusta dotazione organica, un'equa disponibilità economica che tenga in considerazione il costo del servizio, ivi inclusi il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, i costi per la sicurezza e ogni altro costo.

Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici richiesti per conseguire gli obiettivi

L'andamento generale del servizio ha registrato, nell'ultimo triennio, la seguente tendenza:

CENTRO ESTIVO	NUMERO ISCRITTI	NUMERO ISCRITTI	NUMERO ISCRITTI
	2022	2023	2024
ISCRITTI MATERNA	47	56	62
ISCRITTI PRIMARIA	78	60	47
SECONDARIA DI I GRADO	0	27	10
TOTALE	125	143	119

Lo storico dell'annualità conclusa (2024) ha registrato le seguenti presenze:

ANNO 2024	MATERMA	PRIMARIA	SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I SETTIMANA	43	32	4
II SETTIMANA	48	34	7
III SETTIMANA	51	35	5
IV SETTIMANA	46	37	8
V SETTIMANA	39	25	2
VI SETTIMANA	23	14	1
VII SETTIMANA	24	18	1

Detti dati sono da considerarsi puramente indicativi.

Ai fini dell'espletamento del servizio, la dotazione di personale rispetterà, in ogni caso, i parametri indicati nei precedenti paragrafi.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

- Specificazione della componente dell'offerta e degli standard quanti-qualitativi del servizio corrispondenti a obblighi di servizio pubblico/servizio universale
- Eventuale compensazione degli obblighi di servizio
 - valutazione della necessità di una compensazione
 - criteri di calcolo della compensazione
 - modalità di finanziamento

- accorgimenti per evitare sovra-compensazioni
- Conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato:
 - Illustrazione delle ragioni di non applicabilità dell'art. 107 TFUE o, in alternativa, indicazione delle modalità con cui è assicurata la conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale (http://publications.europa.eu/resource/cellar/b17f1cfa-eb0-11e9-9c4e-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1)

Nell'erogazione del servizio di centro estivo sono obiettivi di interesse pubblico e, nel qual tempo, risultati attesi:

- la prestazione in modo ininterrotto del servizio (continuità),
- l'ammissione a favore di tutti gli utenti del territorio interessato senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, gruppo sociale (disponibilità),
- l'accessibilità economica del servizio per l'utenza (accessibilità),
- la realizzazione del servizio secondo le specifiche esigenze del Comune e degli standard di legge (qualità e competenza),
- la chiarezza della gestione del servizio e delle risorse pubbliche (trasparenza).

La gestione del centro estivo è soggetta ad obblighi di servizio pubblico previsti dalla legislazione di settore. In termini di standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi, si ritiene pienamente esaustiva, nell'individuazione dei requisiti, degli standard e degli indicatori di attività e di risultato, la normativa regionale di settore, richiamata trattando del quadro normativo di riferimento e all'interno della sezione *"Individuazione degli obiettivi finali previsti, in termini di standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi"* (sezioni A.1 e B.1, alle quali si fa rinvio).

In quanto servizio pubblico locale a rilevanza economica, erogato a favore di una particolare specifica fascia della popolazione locale (minori 3/14 anni), il centro estivo è idoneo, almeno potenzialmente, a essere finanziato con risorse private, in quanto le famiglie che ne fruiscono sono disponibili a sopportarne, perlomeno in parte, il peso economico attraverso un sistema tariffario che tiene conto, da un lato, dei costi complessivi e, dall'altro, dei prezzi di mercato di servizi analoghi svolti nei territori limitrofi.

Ne discende che la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla gestione proviene, in parte prevalente, dalle tariffe di frequenza corrisposte dagli utenti.

Le rette settimanali sono stabilite dal sistema tariffario adottato dalla Giunta Comunale, soggetto a valutazione di aggiornamento annuale prima dell'approvazione del bilancio.

In sede di predisposizione dello stesso, sono stati calcolati gli importi per l'acquisizione del servizio ed è stato redatto il prospetto economico degli oneri complessivi.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

L'art. 14 del D.Lgs 201/2022 prevede, in via esclusiva, quali modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società in house;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Le opzioni b) e c) non sono rispondenti alla dimensione dell'Ente e del servizio. L'ipotesi d) non risulta percorribile a causa del limitato potere assunzionale del Comune.

Ai fini dell'affidamento, trova pertanto applicazione la modalità indicata alla lettera a).

L'art. 15 dispone, infine, che gli enti locali affidino i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni rispetto ad appalti di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Nel caso in ispecie, il servizio, nell'anno 2024, si è in elevata misura finanziato con tali risorse, grazie ad un affidamento effettuato a mezzo concessione a soggetto del Terzo settore.

Anche per l'anno 2025 si intende realizzare il servizio con costo per lo più a carico dei richiedenti privilegiando tuttavia il modello della coprogettazione, per i motivi più oltre indicati.

Per quanto riguarda l'analisi delle seguenti tipologie di rischio operativo si riassume la situazione come segue:

- di costruzione: totalmente assente;
- di contrazione della domanda di mercato: è effettivo, soprattutto in considerazione della tendenza in riduzione del servizio rilevata nell'ultimo triennio;
- di concorrenza: è effettivo, essendo attivi, nei territori limitrofi, servizi analoghi;
- di disponibilità: è assai ridotto; lo stato di conservazione degli edifici (ex colonia ed edificio scolastico), costantemente monitorati, riduce al minimo non solo il rischio di manutenzione straordinaria non preventivata, ma anche quello di indisponibilità totale o parziale delle strutture.
- di obsolescenza tecnica e manutenzione straordinaria degli attrezzi e delle attrezzature: è irrilevante, non essendo detti beni essenziali all'espletamento del servizio;
- di insolvenza: limitato; le rette settimanali consentono di mantenere l'ammontare delle insolvenze sotto controllo, avvalendosi, se necessario, della possibilità di escludere i soggetti insolventi, attingendo dalla lista di attesa.
- di "relazione industriali" (maternità, malattia, sostituzioni, ecc.): è interamente posto in capo al partner di progetto.

Alla luce di quanto in premessa, le forme di gestione più funzionali al servizio risultano essere la concessione o la coprogettazione, sempre mediante procedura a evidenza pubblica.

Fra esse, la seconda è preferibile, sulla base dei seguenti elementi:

- piena applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 3 comma 5 del D.lgs 267/2000;
- valorizzazione delle potenzialità del Terzo Settore e delle risorse che detto settore può mobilitare sul territorio, mettendo in risalto il contributo del volontariato e favorendo un'ottimizzazione sinergica delle risorse pubbliche e private;
- flessibilità del modello adottato, resa possibile dall'attivazione del tavolo di coprogettazione.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

Le fonti normative a sostegno della scelta della coprogettazione sono:

- l'art. 118 della Costituzione e l'art. 3 comma 5 del D.lgs 267/2000, con particolare riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale;

- L. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", con particolare riferimento agli artt. 1 e 5, sul ruolo svolto dal terzo settore nell'ambito degli affidamenti dei servizi alla persona;
- Il D.P.C.M. 30.03.2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328*", art. 2, in forza al quale si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro;
- D.Lgs. n. 117/2017 "*Codice del Terzo Settore*" che ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali in particolare gli artt. 55 e 56 relative alla co-progettazione e alle convenzioni;
- "*Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017*", approvate con decreto n. 72/2021 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali;
- "*Linee Guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore*", approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
- La L.R. n. 1/2004 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*";
- La L.R. n. 7/2024 "*Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese*";

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sotto il profilo degli effetti su:

- finanza pubblica
- qualità del servizio
- costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile, includendo l'indicazione del differenziale tra il costo atteso della gestione del servizio affidato e gli indicatori di riferimento di cui alla sezione A.2
- investimenti, tenendo conto degli indicatori e degli atti tipo di cui alla sezione A.2

Stante l'impossibilità per l'Ente di erogare il servizio in economia e la non economicità del ricorso all'appalto o alla concessione, la gestione dello stesso a mezzo coprogettazione con un unico soggetto, ha, come risultato atteso, sotto il profilo della finanza pubblica, la realizzazione di economie, grazie alla valorizzazione delle potenzialità e delle risorse, anche volontaristiche, proprie del Terzo Settore.

In detta tipologia di gestione (coprogettazione) i costi sono inoltre definiti nel progetto e monitorati dal tavolo di coprogettazione, consentendone la pianificazione preventiva in bilancio e limitando le variazioni impreviste.

Analoga considerazione può essere effettuata in merito ai rischi ed alle situazioni impreviste e imprevedibili connesse all'esecuzione del progetto.

In sintesi, il risultato atteso, dal punto di vista della finanza pubblica, è il contenimento del costo del servizio o comunque il suo mantenimento entro limiti sostenibili.

Dal punto di vista della qualità, il risultato atteso è un servizio di elevata qualità, in virtù dei seguenti fattori, propri del partner di progetto:

- l'esperienza specifica nei servizi alla persona;
- la possibilità di attivare risorse proprie, anche connesse alle attività di volontariato;
- la garanzia complessiva di monitoraggio costante della qualità e del funzionamento regolare del servizio anche in caso di eventi imprevisti.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Comparazione con i risultati ottenibili attraverso le opzioni alternative disponibili (procedure a evidenza pubblica, società mista, in house) nel mercato/settore di riferimento, anche con riferimento a esperienze paragonabili e tenendo conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche sulla situazione gestionale degli enti locali di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022.

Le ridotte dimensioni del Comune e del servizio sconsigliano la creazione di società miste, per fattori economici (costi di avvio e gestione) ed organizzativi. I costi gestionali della società risultano sproporzionati alle esigenze dell'Ente; il ridotto bacino di utenza, la scarsa capienza del servizio (non in grado di generare grandi economie di scala) ed il basso utile non sarebbero sufficienti alla copertura dei costi di istituzione e gestione della società, rendendo poco attrattiva la partecipazione di un partner privato. La mancata sostenibilità economica graverebbe conseguentemente sulle casse comunali, con aumento di costi gestionali rispetto ad altre possibili soluzioni, come la gestione in appalto, in concessione o a mezzo coprogettazione. Il Comune non dispone inoltre delle risorse umane e professionali necessarie all'adeguata gestione della eventuale società mista.

Per analoghi motivi (costi gestionali sproporzionati) non è percorribile la gestione in house.

La gestione diretta comporterebbe infatti costi fissi di personale, mezzi e attrezzature (nonché di aumento degli stessi per rischi connessi), che l'Ente non è in grado di sostenere.

Ulteriori deterrenti sono rappresentati:

- dall'assenza di economie di scala (dato il contesto di ridotte dimensioni);
- dal rischio di squilibri finanziari, con perdite che graverebbero interamente sulle risorse proprie dell'Ente;
- dai vincoli di reclutamento relativi alle assunzioni nel pubblico impiego;
- dal significativo impegno di risorse e di tempo;
- dalla potenziale scarsa competitività, derivante dall'assenza di un confronto con il mercato che potrebbe aumentare i rischi di una gestione meno efficiente rispetto a quella di operatori privati;
- dalla burocrazia interna, che potrebbe ridurre la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini;
- dalla responsabilità diretta, con conseguente aumento del rischio di contenzioso anche nei confronti dell'utenza per eventuali disservizi e/o errori.

Per dette motivazioni, appare più coerente alle esigenze del servizio la scelta dell'opzione di una procedura ad evidenza pubblica.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Analisi dei risultati dell'eventuale gestione precedente del medesimo servizio con specifico riferimento a: effetti sulla finanza pubblica; qualità del servizio; costi per l'ente locale e per gli utenti; investimenti effettuati. Descrivere le implicazioni di quanto risulta dall'analisi connesse con la modalità di gestione prescelta e la definizione del rapporto contrattuale.

La gestione precedente è stata realizzata a mezzo concessione.

Questa soluzione ha consentito di combinare i punti di forza del settore pubblico e di quello privato, ottimizzando risorse e competenze a beneficio delle famiglie e dei bambini.

Per quanto attiene al bilancio, ha consentito, nello specifico, di contenere i costi entro i limiti di impegno assunti. Poiché il personale privato non è computato nei bilanci del Comune, questa scelta ha altresì consentito il rispetto dei limiti assunzionali.

L'attuale quantificazione dei costi del servizio e delle relative entrate, nonché la volontà politica di valorizzare l'operato del terzo settore, sconsigliano la scelta di detta tipologia di procedura, a favore dell'ipotesi della coprogettazione.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata della convenzione è definita in anni 3.

Tale arco temporale garantisce una gestione stabile e coerente, evitando frequenti interruzioni o cambiamenti che potrebbero penalizzare l'efficienza del servizio o gli utenti coinvolti, e consente una corretta pianificazione degli investimenti (formazione del personale, acquisto materiali didattico-ludici, etc...), avendo il tempo necessario per ammortizzarli.

Tre anni rappresentano inoltre, per l'ente, un orizzonte temporale adeguato a monitorare e valutare i risultati ottenuti, stimolando il partner a mantenere alti standard qualitativi. Consente inoltre di pianificare il budget in modo più preciso e sostenibile nel medio termine, stabilizzando il costo nel triennio.

Dopo tre anni, l'ente pubblico avrà l'opportunità di aggiornare il progetto generale in base a eventuali cambiamenti normativi, economici o sociali senza vincolarsi a condizioni che potrebbero diventare obsolete.

Una durata superiore al triennio non appare in linea con la valutazione di soluzioni alternative e potrebbe

rivelarsi non congrua ai cambiamenti sociali, economici e normativi che potrebbero frattanto verificarsi.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

Per i servizi a rete, al termine della procedura di affidamento andrà trasmesso, al fine di integrare la presente relazione, il piano economico-finanziario, volto in particolare per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 4).

Andrà specificato se si è scelto di non seguire lo schema di piano economico finanziario pubblicato sul portale di ANAC, ove disponibile.

Fatte salve le disposizioni di settore, il piano deve contenere:

- la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti,
- l'assetto economico-patrimoniale della società, la dimensione del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, in caso di affidamento in house.
- l'illustrazione del livello di remunerazione del capitale investito riconosciuta nel contratto di servizio (ad esempio WACC – Weighted Average Cost of Capital)

Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939 o da revisori legali ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 (cfr. art. 14, comma 4, d.lgs. 201/2022).

Il presente servizio non è annoverabile fra i servizi a rete.

RISORSE A DISPOSIZIONE DELLA COPROGETTAZIONE

La deliberazione comunale definisce la tariffa per la fruizione del Centro estivo in euro lordi pro capite settimanali 60,00 (per la giornata intera) o 40,00 (per mezza giornata).

Sulla base di quanto verificatosi nel 2024 (anno in cui pochissimi alunni hanno usufruito del servizio a mezza giornata), le risorse lorde a disposizione del triennio risultano così stimate ed articolate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
INTROITI DERIVANTI DAL SERVIZIO: RETTE	89.460,00 €
ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE (stimata in € 20,00 pro capite)	7.140,00 €
VALORE DEGLI IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ENTE (COLONIA E SCUOLA MATERNA)	24.315,90 €
COSTI DI PULIZIA SOSTENUTI DALL'ENTE	12.800,00 €
COSTI DELLE UTENZE SOSTENUTI DALL'ENTE - LUCE – GAS - ACQUA	800,00 €
VALORE STIMATO DELLE RISORSE POSTE A DISPOSIZIONE DAL PARTNER DI PROGETTO	4.500,00€
TOTALE	139.015,90 €

La DGC n. 113 del 04/12/2024 definisce la tariffa base per la fruizione dell'edificio "Colonia" (sede del Centro estivo) in euro lordi 115,79, non specificando se si tratti di tariffa oraria o giornaliera. Nell'atto, è tuttavia presente un rinvio alla DGC 119 del 01/12/2021. In detto secondo documento, il costo della colonia viene definito in euro 100,00, senza specificare, nuovamente, se si tratti di tariffa oraria o giornaliera. Nello stesso paragrafo, tuttavia, per altra struttura comunale, viene specificato "a giornata...".

Si ritiene pertanto che anche il costo della colonia sia da intendersi “a giornata”.

Il secondo edificio utilizzato per il Centro estivo è rappresentato dalla scuola materna. Di norma essa non è tariffata. Si ritiene pertanto che il valore economico della stessa possa essere parificato all’Edificio “Colonia”.

COSTI DEL PROGETTO

I costi effettivi del progetto sono quantificati in un importo pari alle risorse poste a disposizione dello stesso.

E.2 - Monitoraggio

Modalità e periodicità del monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità e la realizzazione degli investimenti

Il monitoraggio del servizio avverrà per tutta la durata del servizio, nelle forme previste dal progetto ed a mezzo del tavolo di coprogettazione.

Qualora, nel corso del triennio di esecuzione del progetto, si rendessero necessarie modifiche alla coprogettazione approvata, il tavolo di coprogettazione ha facoltà di modificare, motivatamente, il progetto definitivo, anche per quanto attiene alle risorse messe a disposizione dello stesso.